

**REGOLAMENTO (CE) N. 1796/1999 DEL CONSIGLIO**

del 12 agosto 1999

che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Ungheria, dell'India, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell'Ucraina e chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni originarie della Repubblica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. MISURE PROVVISORIE**

- (1) Con regolamento (CE) n. 362/1999 (<sup>2</sup>) (in prosieguo denominato «regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di cavi di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (RPC), dell'India, del Messico, del Sudafrica e dell'Ucraina e ha accettato gli impegni offerti da alcuni esportatori di Ungheria e Polonia.

**B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO**

- (2) Dopo l'istituzione dei dazi antidumping provvisori, le parti interessate che ne hanno fatto richiesta sono state ascoltate. Le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione definitiva, a livello di tale dazio, degli importi delle garanzie depositate a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni sui fatti comunicati.

- (3) Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni definitive sono state debitamente modificate.

**C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE****1. Prodotto in esame**

- (4) Va rammentato che in base al considerando 7 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame sono i cavi d'acciaio, compresi i cavi chiusi e ad esclusione dei cavi di acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm (di seguito denominati, ricorrendo alla terminologia industriale, «cavi di fili di acciaio» o «CFA»).
- (5) È stato affermato che i CFA dovrebbero essere suddivisi in due categorie distinte di prodotti secondo il settore di applicazione o di impiego, ossia cavi per uso generale e cavi per usi particolari destinati ad industrie specifiche.
- (6) Contrariamente alle affermazioni in merito all'esistenza di due prodotti distinti, ossia cavi per uso generale e cavi per usi specifici, è stato riscontrato che i produttori esportatori fabbricavano un'ampia gamma di tipi diversi di CFA, aventi le stesse caratteristiche fisiche di base (ossia il filo d'acciaio che forma il trefolo, i trefoli avvolti intorno all'anima e l'anima stessa). Si è inoltre riscontrato che tutti i CFA presentavano le stesse caratteristiche tecniche di base (un certo numero di fili in un trefolo, un certo numero di trefoli in un cavo, un certo diametro e una determinata costruzione).
- (7) I vari tipi di CFA possono essere classificati in diversi gruppi di prodotti che ne rispecchiano le caratteristiche fisiche e tecniche. Mentre i CFA appartenenti ai gruppi situati alle due estremità della gamma non sono ovviamente intercambiabili, quelli compresi in gruppi contigui lo sono. Si è concluso che esisteva una certa sovrapposizione e una certa concorrenza tra CFA dei

(<sup>1</sup>) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

(<sup>2</sup>) GU L 45 del 19.2.1999, pag. 1.